

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Opposizione a decreto ingiuntivo: competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo**

*In relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo sussiste la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, che prevale sulle eventuali ragioni di connessione: invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che il giudice, qualora ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.5.2015, n. 10563**

*...omissis...*

Ritenuto in fatto

che il consigliere designato ha depositato, in data 26 gennaio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

"Con atto di citazione ritualmente notificato, la s.r.lxxxxx. ha proposto opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Lugo, avverso il decreto ingiuntivo n. 156/11 del 12 maggio 2011, con il quale, su richiesta della s.r.lxxxxx., le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 3.200,08, oltre accessori, a fronte di un residuo debito sulla fattura n. xxxxxx

A sostegno dell'opposizione, la Mxxha dedotto, tra l'altro, la nullità del decreto ingiuntivo, per essere stato emesso da un giudice incompetente, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato dopo che la stessa Mxx, con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2011, aveva chiesto, dinanzi al Tribunale di xxxxxxx l'accertamento negativo del credito assexxxe vantato dalla xxxxxx. Si è costituita la convenuta, resistendo.

Il Giudice di pace di Lugo, con ordinanza in data 22 novembre 2013, si è dichiarato incompetente e ha rimesso gli atti al Tribunale di Ravenna, rilevando la connessione con la causa pendente dinanzi a quest'ultimo.

Riassunta la causa, il Tribunale di Ravenna, ritenendosi a sua volta incompetente in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ha sollevato conflitto con ordinanza in data 30 settembre 2014.

Il conflitto appare fondato.

Il Giudice di pace avrebbe dovuto trattenere e decidere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alla quale sussiste la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, che prevale sulle ragioni di connessione individuate nel provvedimento declinatorio (Cass., Sez. 2 17 settembre 2004, n. 18824).

Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che il giudice, qualora ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione (Cass., Sez. 3, 11 luglio 2006, n. 15720)".

Considerato in diritto

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;

che, pertanto, deve essere dichiarata, in accoglimento del conflitto, la competenza del Giudice di pace di Lugo;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza dr ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p.q.m.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Lugo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2015.